

cere, ma da vivo non è stato sempre così. Per vedere affermato il suo pensiero ha lasciato l'Università, senza nessun ombrello derivante dalla posizione ricoperta ma solo con la forza delle idee. Per il suo rigore e per la sua coerenza lasciò Bologna dalla posizione di ordinario e direttore di un Istituto con circa 20 persone.

Certo è che quando nell'estate del 1982 annunciò che sarebbe andato via per noi incominciò uno dei momenti più bui e difficili della nostra vita accademica in quanto rimanemmo senza un ordinario nel settore malattie infettive. Denunciò tutti i mali dell'Università con un'analisi impietosa, ancora oggi attualissima, ma per noi allievi fu un momento amarissimo ed io, che mi sentivo il più tradito di tutti, gli risposi punto per punto affermando: "Caro professore tu te ne vai ma noi rimaniamo". Fu quello il momento più aspro dei nostri rapporti, ma il nostro gruppo non venne cancellato.

Nel terremoto dell'Irpinia del 1980 prese la macchina dell'Istituto e con 4 studenti, sacco a pelo e viveri di prima necessità, passò dal suo amico Bellani (Direttore Generale dei Servizi Veterinari), si fece dare un lasciapassare di Veterinario Provinciale Aggiunto e, mentre noi in Istituto, increduli, ci chiedevamo cosa stesse facendo nelle aree terremotate, Mantovani prendeva in mano il servizio veterinario di un'intera area, la provincia di Avellino. Dopo due anni l'esperienza di Mantovani diventò la linea guida dell'Oms sulle Azioni Veterinarie in caso di emergenze non epidemiche. Ancora una volta oracolo.

Salutiamo in Adriano Mantovani il Maestro della Sanità Pubblica Veterinaria. Grazie Professore! ●

CODICE PENALE

Condanna a sei mesi per medicinali scaduti

Il Codice Penale punisce chiunque detiene, pone in commercio o somministra medicinali "guasti o imperfetti". I farmaci veterinari vi rientrano quando il loro impiego ha riflessi sulla salute umana. Non solo nel caso di animali produttori di alimenti. Una sentenza di condanna.

In provincia di Roma, un medico veterinario è stato condannato a sei mesi di reclusione per

commercio e detenzione di medicinali guasti. I fatti risalgono a maggio del 2007, la sentenza è stata depositata a luglio del 2011 ed è stata resa nota nel marzo di quest'anno. L'imputato è stato condannato anche per detenzione di animali

in condizioni incompatibili con la loro natura. Assolto invece dal reato di esercizio in struttura non autorizzata, ipotesi per la quale non sono emersi profili di responsabilità. Alcuni clienti del veterinario hanno fatto "dichiarazioni a supporto della professionalità dell'imputato", avendo usufruito della struttura. Ma al Tribunale sono parse ben più convincenti le testimo-



nianze del sopralluogo eseguito, su delega della Procura, dal Nucleo per la repressione dei reati in danno agli animali del Corpo Forestale e la relazione tecnica del medico veterinario incaricato. I reati sono stati riconosciuti come continuativi. La condanna è stata di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa, più le spese processuali e altri 1.800 euro di risarcimento a favore dell'associazione protezionista che si è costituita parte civile. Sulla condanna ha gravato soprattutto la questione del farmaco scaduto: per questo reato il Codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. Al medico veterinario, che ha tenuto un atteggiamento collaborativo, partecipando "in maniera continuativa all'istruttoria dibattimentale", è stato applicato il minimo della pena.

MEDICINALI GUASTI

L'imputato è stato condannato per il reato previsto dall'articolo 443 del Codice Penale: commercio o somministrazione di medicinali guasti. Presso la clinica veterinaria, il veterinario deteneva medicinali ad uso veterinario e umano. I prodotti erano "guasti o imperfetti, scaduti e/o in cattivo stato di conservazione". Nella struttura era presente una grande quantità di farmaci scaduti, tenuti "in forma libera su un banco in muratura", anche per la vendita. Il Codice Penale, spiega il Giudice, "mira ad impedire l'utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti e sanziona ogni condotta probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto". Decorso il li-

mite temporale i farmaci "perdono efficacia" e il Codice Penale presume la "pericolosità", per cui per il Tribunale "è del tutto irrilevante ogni accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto".

IL FARMACO VETERINARIO

L'applicazione dell'articolo 443 ai prodotti medicinali ad uso veterinario presuppone l'accertamento in concreto della loro attitudine ad influire sulla salute umana. Ciò vuol dire che, ai fini delle norme poste a presidio della salute pubblica, i medicinali veterinari rilevano soltanto quando siano destinati a identificare, prevenire o curare patologie trasmissibili all'uomo o comunque a produrre effetti suscettibili di influenzare direttamente la salute umana, come nel caso di vaccini contro malattie trasmissibili dall'animale all'uomo. Il Tribunale osserva anche che il veterinario "ha agito con coscienza e volontà e con il chiaro intento di violare norme imperative e di legge che non poteva in alcun modo ignorare anche in considerazione del fatto che l'elemento psicologico del reato previsto dall'articolo 443 consiste nella volontà di detenere per il commercio o di somministrare medicinali che siano guasti od imperfetti conoscendone la imperfezione.

MALTRATTAMENTO

La condanna è arrivata anche per violazione dell'articolo 727 del Codice Penale: detenzione di animali in condizioni incompatibili

con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Documentate, anche con fotografie, le precarie condizioni igieniche della struttura ricavata da un "piano interrato, in assenza di finestre e di ricambio d'aria ad eccezione del locale d'accesso utilizzato come sala d'attesa", una tipologia di ambiente "assolutamente incompatibile con la detenzione di animali". Il reato è configurabile senza che vi fosse volontà da parte del medico veterinario negligente.

L'AUTORIZZAZIONE

Il Tribunale non ha invece riconosciuto il veterinario responsabile per avere mantenuto in esercizio una clinica veterinaria senza regolare autorizzazione. L'imputazione faceva leva sull'articolo 193 del Regio Decreto 1265/1934. L'assoluzione, invece, è stata decisa tenendo conto della deliberazione della Giunta laziale che disponeva un lasso di tempo, fino al 2009, per l'adeguamento delle strutture veterinarie già autorizzate all'epoca della delibera (marzo 2007).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che ha devoluto alle singole regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni di carattere privato, si è venuto a limitare l'ambito di applicazione del Regio decreto 1265/1934.

Il medico veterinario condannato ha presentato ricorso. L'Ordine provinciale competente ha preso in carico il caso, ai fini del procedimento disciplinare, sulla base del decorso giudiziario. ●